



COMUNE DI SCOPPITO

PROVINCIA DI L'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 19/12/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO DEL COMUNE DI SCOPPITO – ARTT. 8 E 40 DELLA L.R. N. 58/2023 “NUOVA LEGGE URBANISTICA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO.

L'anno duemilaventicinque, addì diciannove, del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella NELLA SALA DELLE ADUNANZE CONSILIARI, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
LOMBARDI LORETO	SI
TIRABASSI AMEDEO	SI
CIANCARELLA TOMMASO	SI
CONTENTO ROSITA	SI
RANIERI GUIDO	SI
DEL PINTO GIAMMARIA	SI
MANCINI MARCO	SI
DE NUNTIIS ANDREA	SI
DE NUNTIIS EMILIANO	SI
ROSSILLI FRANCESCA	--
RENZETTI EMILIANO	SI
MARRONE GENNARO	SI
ALBANI ALESSIO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ACCILI MARINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente RANIERI GUIDO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ENTRA IL CONSIGLIERE DE NUNTIIS ANDREA - CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI N. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il vigente Piano Regolatore Generale di questo Comune, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/99 e per quanto concerne l'esame delle osservazioni con delibere n. 8 del 27/02/2001, n.10 del 28/02/2001, n. 11 del 01/03/2001, n. 12 del 02/03/2001 e n. 14 del 15/03/2001, è stato dichiarato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 28/04/2004 con la quale inoltre sono state recepite integralmente le prescrizioni indicate dal C.R.T.A. - Sez. Urbanistica Provinciale - con parere n. 2/11 reso in data 06/04/2004 e le prescrizioni formulate in sede di consultazione ex art 43 L.R. n. 11 del 03/03/1999 di cui al verbale dell'08/03/04, a cui è susseguito l'attestato di non contrasto con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (ex art. 43 L.R. 03/03/1999, n. 11) rilasciato dal Servizio Urbanistico della Provincia in data 21/12/2004 ed acquisito agli atti del comune di Scoppito in data 28/12/2004 con prot. n. 6770 divenuto efficace con la pubblicazione sul BURA n. 10 ordinario del 18/02/2005;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29/09/2017 avente per oggetto "Redazione della variante al Vigente Piano regolatore Generale - Approvazione Obiettivi/Linee guida ed indirizzi programmatici";

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/05/2018 avente per oggetto "Redazione della variante al Vigente Piano regolatore Generale - Approvazione Obiettivi/Linee guida ed indirizzi programmatici";

Dato atto che con Determinazione n. 3 del 21/12/2017 del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della "Variante al vigente Piano Regolatore Generale" all'Arch. Mauro TRILLI, con studio in via S. Francesco n. 83 - 02100 Rieti (RI) e all'Arch. Maria Luisa TRILLI, con studio in via Bernardinetti n. 12 - 02100 Rieti (RI);

Che in data 30/04/2018 venne sottoscritta la Convenzione di Incarico professionale;

Che in data 4 giugno 2020 venne sottoscritta il Cronoprogramma dei lavori;

Che con prot. 4946/VI/01 del 27/10/2020 è stata acquisita agli atti del Comune di Scoppito la nota a firma dell'Arch. Mauro Trilli e Arch. Maria Luisa Trilli avente per oggetto "Redazione variante PRG - Risoluzione Incarico";

Che con Determinazione n. 4 del 10/11/2020 del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, si è preso atto della rinuncia all'incarico professionale di cui trattasi e si procedeva alla revoca dell'incarico dando atto "che con successivo provvedimento si procederà alla definizione della quantificazione economica della prestazione professionale fin qui espletata a seguito di un successivo approfondimento in merito a quanto evidenziato nella nota sopra richiamata nonché sulla base di quanto previsto e prescritto nella convenzione d'incarico sottoscritta in data 30/04/2018";

Che con Determinazione n. 6 del 18/11/2020 del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione provvedeva ad affidare l'incarico professionale per la predisposizione della "Relazione Geologica alla Variante al Vigente Piano Regolatore Generale" del territorio Comunale di Scoppito, in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia, alla Società Geological-Geotechnical & Earthquake Engineering S.R.L. (GGE&E s.r.l.), con sede legale il via S. Chiara d'Aquila - 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P.IVA 01892570662;

Che con Determinazione n. 7 del 16/12/2020 lo stesso Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione provvedeva ad affidare l'incarico professionale per la redazione della "Variante al Vigente Piano Regolatore Generale" all'Arch. Francesco Nigro con studio professionale in via Messina n. 115 - 00196 Roma - C.F.: NGR FNC 69D01 H501I - P.I.: 06233951000, iscritto all'Ordine

degli Architetti della Provincia di Roma al n. 13229;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/12/2024 è stato adottato un "Atto di Indirizzo per la nuova Pianificazione Urbanistica ai sensi della L.R. n. 58/2023 - "Nuova Legge Urbanistica del Governo del territorio" - Avvio formazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C) e individuazione del Responsabile del Procedimento (ai sensi dell'art. 66 della LR n. 58/2023);

Considerato che la Regione Abruzzo ha adottato la *Nuova Legge Urbanistica sul Governo del Territorio*, la n. 58 del 20 dicembre 2023, modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 6 e n. 7 del 14 febbraio 2024 e dalla L.R. n. 11 del 10 luglio 2024, che innova radicalmente la previgente disciplina e fra i vari contenuti include disposizioni volte a garantire la sostenibilità delle trasformazioni territoriali nell'osservanza dei principi della limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio naturale, storico architettonico e urbano, intesi come bene comune;

Che uno degli aspetti più rilevanti, nell'ambito delle attività di pianificazione urbanistica, delineati dalla nuova disciplina regionale in materia di governo del territorio, è costituito dalla definizione del perimetro del territorio urbanizzato (P.T.U.), mediante il quale viene declinato l'obiettivo primario della tutela del bene "suolo", perseguito soprattutto mediante la riduzione del suo consumo;

Che il Perimetro del Territorio Urbanizzato costituisce l'elemento di maggiore novità introdotto dalla L.R. n. 58/2023, ambito entro cui, ed esclusivamente in esso, sono ammesse le trasformazioni che comporteranno impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali, con particolare attenzione ai nuovi insediamenti a carattere residenziale, che quindi potranno essere realizzati esclusivamente all'interno di detto perimetro;

Che ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 58/2023 tutti i comuni provvedono alla perimetrazione del territorio urbanizzato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della L.R. 58/2023 vale a dire entro il 21 dicembre 2025 (art. 8, comma 4) e che entro e non oltre i successivi 10 giorni i Comuni trasmettono la deliberazione comunale avente ad oggetto la perimetrazione del territorio urbanizzato alla Provincia di competenza ed alla Regione (art. 8 comma 4);

Che, quindi, il Territorio Urbanizzato rappresenta il vero fattore innovatore rispetto al metodo di concepire gli strumenti urbanistici generali in Regione Abruzzo, i quali, d'ora in avanti, non saranno più progettati sulla base di un dimensionamento espansivo parametrato sui fabbisogni - andamento demografico, sviluppo economico, saturazione del piano vigente - ma solamente su un dato oggettivo e di fatto immutabile, ossia il dato quantitativo costituito dalla superficie territoriale espressa dalla Perimetrazione del T.U.;

Che la nuova Legge Regionale con l'art. 8, comma 4, impone che la Perimetrazione sia approvata entro il termine del 20 dicembre 2025 decorso il quale (ovvero dalla data della sua approvazione) non sarà più possibile rilasciare titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione sulle aree esterne alla P.T.U.;

Che, a tutti gli effetti, la Perimetrazione costituisce una fase iniziale del processo di Piano e condurrà all'adozione del nuovo strumento urbanistico comunale (P.U.C.) interferendo su questo in maniera significativa, limitandone scelte e gli obiettivi, nonché incidendo sulla compatibilità delle future valutazioni con gli strumenti sovraordinati di Pianificazione ambientale ed in particolare col vigente Piano Paesistico Regionale;

Che, tuttavia, la normativa regionale non preclude, in fase di elaborazione del Nuovo P.U.C., una revisione critica della Perimetrazione che terrà conto (in quella sede) anche delle esperienze che vieppiù si stanno sviluppando in Regione e che potrebbero chiarire molti aspetti ed incertezze che oggi caratterizzano il mutato quadro legislativo regionale;

Atteso che in assenza di perimetrazione del territorio urbanizzato nei termini stabiliti i Comuni non possono rilasciare titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione su aree che non rispettano le caratteristiche del territorio urbanizzato (art. 8, comma 5) e che decorso il termine di 24 mesi per la

perimetrazione del territorio urbanizzato, la Regione esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta che provvede alla perimetrazione in luogo del comune inadempiente (art. 102 comma 1);

Che relativamente all'approvazione del piano urbanistico comunale (PUC) i Comuni dotati di Piano Regolatore approvano il PUC entro e non oltre 60 mesi dall'entrata in vigore della L.R. 58/2023, vale a dire entro il 21 dicembre 2028, e le sue previsioni hanno efficacia a tempo indeterminato (art. 39, comma 2) e che contestualmente al PUC i Comuni adeguano il Regolamento edilizio comunale per renderlo organico e coerente con la nuova pianificazione territoriale nel rispetto dello schema di regolamento edilizio tipo (RET), recepito dall'art. 16-bis della l.r. 1/2019 (art. 46);

Ritenuto quindi di dovere procedere con il primo obbligo imposto dalla Legge Regionale n.58/2023 quale quello della definizione della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato;

Dato atto che il professionista incaricato, alla luce delle considerazioni sopra riportate e sulla scorta del vigente strumento urbanistico comunale, ha prodotto la nuova Perimetrazione del Territorio Comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 40 della L.R. n. 58/2023 costituita dai seguenti elaborati progettuali:

- a) PTU.1 *Aree costituenti il territorio urbanizzato - territorio comunale*, foglio unico, rapp. 1:10.000;
- b) PTU.1a *Aree costituenti il territorio urbanizzato - Album formato A3 delle Frazioni*, rapp. 1:3.000;
- c) PTU.2 *Perimetro del Territorio Urbanizzato - territorio comunale*, foglio unico, rapp. 1:10.000;
- d) PTU.2a *Perimetro del Territorio Urbanizzato - Album formato A3 delle Frazioni*, rapp. 1:3.000;
- e) PTU.3 *Relazione sull'individuazione del Territorio Urbanizzato*;

Ritenuto, pertanto di dover approvare la nuova Perimetrazione del Territorio Urbanizzato di cui all'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2023, n. 58 nel testo in vigore;

di prendere atto che la Perimetrazione risponde pienamente ai criteri stabiliti dall'art. 40, comma 2, della L.R. n. 58/2023 ed è stata elaborata sulla base:

- ✓ delle previsioni del P.R.G. vigente;
- ✓ dei singoli piani attuativi, ivi comprese le previsioni dei piani attuativi già convenzionati, ancorché non realizzati, e di quelli in corso di approvazione entro il 20 dicembre 2025 (per effetto dell'art. 40, comma 2, lett. d);
- ✓ dello stato reale dei luoghi e della infrastrutturazione del territorio;
- ✓ della possibilità di includere i lotti interclusi, realisticamente congrui, dotati di urbanizzazioni o di immediata urbanizzazione;
- ✓ dei nuclei rurali con i relativi ambiti di pertinenza, come definiti dall'art. 57, comma 3, lett. c), della L.R. n. 58/2023, nonché degli ambiti extraurbani produttivi o sportivi;
- ✓ dei parchi urbani, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature esistenti;
- ✓ di alcuni ambiti di tutela di edifici specialistici inglobati nel tessuto urbanizzato consolidato;

Udito l'intervento del Consigliere Renzetti Emiliano come riportato nella nota allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Replica il Vice Sindaco Tirabassi Amedeo: sono io il Consigliere con delega alla pianificazione Urbanistica e comunica che l'argomento verrà illustrato dal Responsabile dell'Urbanistica Ing. Fausto Pancella, Si tratta di un importante intervento sul PRG comunale per un adeguamento alla normativa regionale istituita dalla LR 58/2023 con l'assoluto impegno da un lato di chiarire con previsione il confine tra le aree già edificate e il territorio rurale, dall'altro nel rispetto della normativa regionale, concentrare prioritariamente all'interno di questo perimetro le nuove previsioni insediative. Non si tratta di un mero adeguamento alla normativa regionale ma di progettare gli strumenti urbanistici al futuro e al rispetto dell'ambiente con l'obiettivo fissato dalla regione di ridurre il consumo di suolo a saldo zero entro il 2050 L'amministrazione comunale dimostra ancora un'attenzione alle strategie di sviluppo del territorio .

Interviene il consigliere Albani Alessio: noi ci asteniamo perché riteniamo che un passaggio così importante che può comunque lasciare un segno sull'assetto del territorio di cui abbiamo visto alcuni atti, contenuti che provengono da altri percorsi amministrativi; credo quindi che possiamo creare un percorso condiviso in quanto è tutto il consiglio comunale che deve approvare una strumentazione di questo tipo;

Vice Sindaco Tirabassi Amedeo: questo è un altro discorso che comunque va a completamento di quello che ho detto noi siamo qui con senso di responsabilità e di dovere;

Prosegue Albani alcune tavole con un lavoro così corposo potevano essere messe a disposizione prima.

Consigliere Ciancarella Tommaso: è una riperimetrazione che noi abbiamo dovuto fare su quello che ci diceva la legge, non ha nulla di discrezionale ora ce lo confermerà anche l'Ing. Pancella.

Consigliere Mancini Marco: la tua astensione consigliere Albani politicamente è fuori luogo alla delibera di giunta che ha dato gli indirizzi tu hai partecipato; è solo un adempimento tecnico;

Albani: la mia è una astensione di gruppo perché faccio parte di un gruppo

Renzetti Emiliano : la nostra è una richiesta legittima una maniera più garbata ed istituzionale non esiste io avrei messo a disposizione le carte un mese prima;

Tirabassi Amedeo il consigliere Marrone Gennaro le ha visionate perché erano state messe a disposizione

Relaziona l'Ing. Pancella: due precisazioni preliminari. questa non è la proposta di piano dell'Ufficio Urbanistico e nè dell'Ing. Pancella che non ha interessi politici ma si limita a fare il suo lavoro: già a dicembre 2024 la giunta ha dato degli indirizzi dove nel rispetto della LR n. 58/2023 ha stabilito di seguire questo percorso in quella delibera è già spiegato il procedimento di formazione

Il primo atto deliberativo infatti è l'adozione dell'atto consiliare di perimetrazione del centro urbanistico secondo i criteri di cui all'art 40 della citata L.R. questo atto non ha valenza politica, noi adottiamo una perimetrazione di aree che sono dentro ed altre che sono fuori ma sempre secondo i criteri della LR questo atto verrà mandato alla Provincia e alle Regioni che ci diranno se abbiamo fatto bene; adesso c'è una fase preliminare e poi una fase di affiancamento nella formazione del piano, poi di adozione, di osservazioni e poi di approvazione in questa fase non entrano in gioco solo le scelte politiche di questo ente ma entrano in gioco tutti gli altri enti che hanno competenza sul territorio con un confronto continuo questa è una diversità rispetto al vecchio PRG che invece si attuava a step adesso c'è un'unica conferenza. Da Dicembre 2024 il comune ha ricevuto una sola segnalazione da parte del consigliere Marrone Gennaro.

C'è una forte differenza tra il PRG ed il PUC: il PRG si basava su un'analisi del territorio e su una ipotesi di sviluppo in base ai metri cubi e metri quadrati sempre stabiliti dalla legge qui invece si parla di limitare il consumo del suolo: rispetto all'attuale utilizzo è possibile solo una maggiorazione del 3%, altre maggiorazioni saranno possibili solo se andremo a togliere del suolo occupato spostandolo da altra parte ma su queste cose ci torneremo dopo,

Consigliere Marrone Gennaro con questa nuova perimetrazione noi non possiamo andare ad aumentare la superficie esistente in qualche modo il nostro comune non sarà più attrattivo da un punto di vista residenziale e questo dovrà essere oggetto di riflessione e di un incontro con l'architetto che sta redigendo il piano per vedere quelle che possono essere alcune scelte. L'altro aspetto che voglio evidenziare: ho notato che queste perimetrazioni vengono utilizzate per quei terreni che sono serviti

dai servizi (luce, acqua, gas, strade) alcune scelte non combaciano con il Piano regolatore pur essendo sulle zone servite dai servizi esempio a destra c'è la perimetrazione a sinistra non c'è la perimetrazione pur essendo sul piano regolatore delle aree edificabili, così come su alcune scelte faccio altro esempi dove c'è una strada, delle piazze bianche, che significa che sono zone agricole, forse là si poteva entrare con un concetto di perimetrazioni. Chiedo se si possono fare delle osservazioni

Risponde l'Ing Pancella in fase di approfondimento verranno meglio valutate le situazioni reali e potranno essere inserite le zone richieste.

Sindaco Lombardi: questo è un mero atto tecnico successivamente inizierà la collaborazione con tutto il Consiglio Comunale per fare delle scelte condivise.

Dato Atto che sul presente provvedimento non è necessario il parere di regolarità contabile non producendo lo stesso riflessi di carattere finanziario;

Acquisito il parere in ordine alla Regolarità Tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, Ing. Fausto Pancella, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, reso in calce alla presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Dato Atto che sul sito istituzionale internet dell'Ente saranno pubblicati gli elaborati progettuali per adempiere agli obblighi di pubblicazione inherente il presente provvedimento amministrativo;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12.04.1983 n. 18, nel testo in vigore, ed in particolare gli artt. 9 e 10;
- la L.R. 03.03.1999 n. 11, ed in particolare l'art. 43, comma 2;
- la L.R. n. 58/2023 nel testo in vigore;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale vigente;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 10 astenuti n.2 (Renzetti Emiliano, Albani Alessio) contrari n.== su n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di approvare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 nel testo in vigore;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2023, n. 58 e per gli effetti dell'art. 8, comma 4, della medesima legge, la Perimetrazione del Territorio Urbanizzato (P.T.U.) redatta dall'Arch. Francesco Nigro e così costituita:
 - a) PTU.1 *Aree costituenti il territorio urbanizzato - territorio comunale*, foglio unico, rapp. 1:10.000;
 - b) PTU.1a *Aree costituenti il territorio urbanizzato - Album formato A3 delle Frazioni*, rapp. 1:3.000;
 - c) PTU.2 *Perimetro del Territorio Urbanizzato - territorio comunale*, foglio unico, rapp. 1:10.000;

- d) PTU.2a *Perimetro del Territorio Urbanizzato* - Album formato A3 delle Frazioni, rapp. 1:3.000;
 - e) PTU.3 *Relazione sull'individuazione del Territorio Urbanizzato*;
- 3) **di stabilire** che dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e fino all'approvazione del PUC ai Comuni e' consentito:
- il rilascio dei titoli abilitativi esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato è effettuato nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
 - il rilascio dei titoli edilizi abilitativi al di fuori del territorio urbanizzato avvenga nel rispetto delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV della L.R. n. 58/2023 che prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili;
- 4) **di dare atto** che per i procedimenti in itinere, anche in sanatoria, presentati fino alla data della pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo Pretorio, si applicano le definizioni previgenti;
- 5) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento amministrativo da parte del Responsabile del Servizio di competenza;
- 6) **di dare atto** altresì che sul presente provvedimento amministrativo non è necessario il parere di regolarità contabile non producendo lo stesso riflessi di carattere finanziario
- 7) **di trasmettere** il presente provvedimento unitamente agli allegati in esso richiamati ed allegati alla Provincia dell'Aquila ed alla Regione Abruzzo per quanto di competenza con espressa richiesta di procedere alla verifica così come indicato al comma 4 dall'art. 8 LUR n. 58/2023;
- 8) **di disporre**, a titolo informativo, la pubblicazione degli elaborati costituenti la Perimetrazione del Territorio Comunale (P.U.T.) e del presente atto all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Scoppito, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- 9) **di disporre** altresì il proseguo delle procedure di legge, demandando gli adempimenti al Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione del Comune di Scoppito, quale servizio competente;
- 10) **di dare atto** che i predetti elaborati risultano depositati agli atti del Servizio competente, anche se non formalmente allegati alla presente deliberazione, formano parte integrante e sostanziale del provvedimento amministrativo di che trattasi;
- 11) **di precisare** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata Ricostruzione, del Comune di Scoppito Ing. Fausto Pancella;
- 12) **di inviare** la Perimetrazione alla Provincia di L'Aquila ed alla Regione Abruzzo in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 8, co. 4, della menzionata L.R. n. 58/2023;
- 13) **di dichiarare** la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10 astenuti n.2 (Renzetti Emiliano, Albani Alessio) contrari n.== , immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 730 del 19/12/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio PANCELLA FAUSTO in data 19/12/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
RANIERI GUIDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa ACCILI MARINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 993

Il 29/12/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio n.ro 35 del 19/12/2025 con oggetto: **APPROVAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO DEL COMUNE DI SCOPPITO – ARTT. 8 E 40 DELLA L.R. N. 58/2023 “NUOVA LEGGE URBANISTICA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa ACCILI MARINA il 29/12/2025.